



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

dm.ancona@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.it/ancona

ORDINANZA N. 27/2018

REGATA VELICA denominata “REGATA ZONALE LASER”.

Località: Ancona

Data: 05 Maggio 2018

Organizzatore: Lega Navale Italiana di Ancona

Recapito telefonico: 071/206656

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona:

VISTA la documentata istanza presentata in data 30.04.2018, presentata dal Sig. Nicola BASTI, in qualità di Presidente della Lega Navale Italiana Sezione di Ancona, relativa all'effettuazione di una manifestazione velica, prevista per il giorno 05 Maggio 2018 nella zona di mare antistante il litorale nord del comune di Ancona;

VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 22/2015 del 14.04.2015;

VISTO il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (Colreg '72), reso esecutivo con Legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTO il Decreto Legislativo n. 171/2005;

VISTI gli articoli 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che dalle ore 11:00 alle ore 18:00 del giorno 05 Maggio 2018, la zona di mare antistante il litorale nord del comune di Ancona, sarà interessata da una manifestazione velica organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Ancona.

Le imbarcazioni partecipanti opereranno all'interno di un campo di gara, segnalato con boe di colore arancione, avente forma circolare con raggio di 0,4 miglia nautiche e centro nel punto di coordinate geografiche (WGS84):

LAT. 43°37'27" N – LONG. 013°26'48" E (vedasi stralcio di carta nautica allegato).

ORDINA

Art. 1- Interdizione del campo di gara

A partire dalle ore 11:00 alle ore 18:00 del giorno 05.05.2018, nella zona di mare sopra citata, segnalata con boe di colore arancione e riportata nello stralcio di carta nautica allegato alla presente Ordinanza, **è vietato:**

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- II. praticare la balneazione;
- III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 – Deroche

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo all'organizzatore, partecipanti alla manifestazione ed in servizio di assistenza;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico col recapito **1530** o via VHF/FM Ch. 16 per le situazioni di emergenza.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 mt. dal limite del campo di gara, dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione dei partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1164 del Cod. Nav. oppure:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005;
- b) per le violazioni concernenti le attività della pesca: Dlgs. n. 4 del 09.01.2012.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, nonché l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/ancona.

Ancona, 02/05/2018

**F.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Enrico MORETTI**

REGATA ZONALE LASER

LAT. 43° 37' 27" N
LONG. 013° 26' 48" E

RAGGIO 0.4 MIGLIA NAUTICHE

